



Le linee guida n.1 relative agli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Commento

Il d.lgs 50/2016, d'ora in avanti Codice, disciplina i servizi di ingegneria ed architettura, attraverso norme sparse, la cui disciplina di dettaglio, anche al fine di ricostruire in modo omogeneo il quadro normativo, è contenuta nelle Linee guida adottate dall'ANAC con delibera n. 973 del 14.09.2016.

Premesse tre direttrici di carattere generale, valide per tutte le tipologie di affidamento, l'ANAC, sulla falsariga della proposta di linee guida per il sottosoglia, differenzia la disciplina sulla base delle differenti classi d'importo relative all'affidamento.

I principi cardine su cui si fondano gli affidamenti in esame sono essenzialmente:

1. la tassatività ed esaustività delle disposizioni di cui all'art. 157 del Codice, per cui non è consentito l'affidamento dei servizi in esame al di fuori dei modalità ivi previste;
2. lo svolgimento della progettazione definitiva ed esecutiva, preferibilmente, da parte del medesimo soggetto al fine di garantire continuità, omogeneità e coerenza al processo;
3. l'esclusione del subappalto per la relazione geologica;
4. la richiesta, per l'accesso alla gara di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, escludendo la cauzione provvisoria.

Il primo step consiste nella determinazione della base d'asta. In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'art. 24, comma 8 del d.lgs 50/2016, che prevede l'approvazione delle nuove tabelle dei corrispettivi, previste altresì al comma 6 dell'art. 216 del Codice, occorre far riferimento al DM del 17 giugno 2016, allegato.

Nel bando di gara deve essere, quindi, riportato il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

La definizione dei requisiti di carattere speciale per la partecipazione alla gara è invece funzionale alla tipologia di opera così come individuata nell'allegato dello stesso DM.

Le classi di importo per gli affidamenti in esame sono così individuate:

- A. inferiore a € 40.000,00;

- B. pari o superiore a € 40.000,00 sino a 100.000,00
- C. pari o superiore a € 100.000,00 e fino alla soglia comunitaria (oggi pari ad € 209.000,00);
- D. sopra soglia comunitaria.

- A) Possono essere affidati in via diretta, ex art. 31, comma 8 del Codice¹. L'Autorità suggerisce l'acquisizione di due preventivi al fine di consentire al RUP di valutare la congruità del prezzo, contemperando qualità ed economicità della prestazione ;

- B) la stazione appaltante deve applicare la procedura ex art. 36, comma 2 lett b), procedura negoziata senza bando, invitando almeno 5 soggetti².

Gli operatori economici devono essere individuati secondo le stesse modalità previste per l'affidamento dei contratti sotto soglia, ovvero mediante indagini di mercato o elenchi di operatori economici. L'ANAC richiama l'attenzione sul principio di non discriminazione, vietando la previsione di riferimenti a principi di territorialità. Al fine di garantire la massima partecipazione copia dell'avviso dell'avvio dell'indagine di mercato o della costituzione dell'elenco deve essere inviata agli ordini professionali, nazionali e territoriali.

L'avviso sull'affidamento deve essere pubblicato sul profilo del committente entro trenta giorni dall'affidamento.

- C) Gli incarichi di importo superiore a €100.000,00 sino alla soglia comunitaria sono affidati solo con procedura aperta o ristretta³.

Circa i requisiti di partecipazione, le linee guida rinviano a quanto disciplinato con riferimento al sopra soglia. Il paragrafo 2.2.2.1 delle linee guida riproduce in gran parte quanto previsto all'art. 263 del D.P.R. 207/2010.

I criteri di selezione sono disciplinati dall'art. 83, commi 1,4 e 5 del Codice e dall'Allegato XVII che riporta nella parti I e II quanto previsto nel codice previgente agli artt. 41 e 42, ovvero i mezzi di prova a dimostrazione della capacità economico finanziaria e tecnica.

In merito al fatturato si segnala che le linee guida prevedono la possibilità di richiedere un fatturato che non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto, ma sottolineano anche quanto previsto all'art. 83, comma 5 del Codice secondo cui la richiesta del fatturato deve essere sempre motivata.

Appare importante la precisazione dell'ANAC con riferimento ai c.d. servizi svolti. La stazione appaltante non può richiedere, con riferimento ai c.d. servizi di punta, che l'operatore economico abbia svolto servizi identici a quelli oggetto dell'appalto, ma deve limitarsi a richiedere lo svolgimento pregresso di servizi di una certa entità e complessità.

¹ Art.31 comma 8 d.lgs 50/2016: “ *Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.*”

² Art. 157, comma 2 del d.lgs 50/2016: “*Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti*”.

³ Art. 157, comma 2 del d.lgs 50/2016: “*Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61*”.

Esemplificando in caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.

In merito ai Raggruppamenti i requisiti devono essere posseduti cumulativamente, fatta eccezione per quelli di punta che non possono essere frazionati, come previsto sotto la disciplina previgente e confermato dalla giurisprudenza amministrativa e dall'ANAC (Parere n.107 del 21/05/2014).

La distribuzione delle quote è stabilita dalla stazione appaltante nel bando di gara, fermo restando che la mandataria deve possedere una percentuale minima dei requisiti richiesti, che non può per contro essere richiesta alle mandanti. La mandataria deve inoltre possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Qualora la stessa sia in possesso dei requisiti superiori rispetto alla percentuale prevista partecipa comunque entro il limite massimo consentito .

In merito al criterio di aggiudicazione si ricorda che a partire dall'importo di € 40.000,00 la gara deve essere aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti elementi di valutazione:

- a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe;
- b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo, nel limite massimo del 20%;
- e) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.

Si segnala che, a differenza delle previsioni, le linee guida non contengono una ricognizione delle disposizioni previgenti sostituite e abrogate.